

STATUTO SOCIALE

(modificato dall'Assemblea generale dei soci in data 20.03.2005)

Art. 1 -

Denominazione - Sede

E' costituita con sede sociale a Leonforte in zona Torretta - Mongiafora, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "**Tennis Club Leonforte**", con i colori sociali Giallo - Verde

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso, razziale.

L'associazione si propone di:

- a) perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione dei cittadini, alla realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività formative, ricreative e socializzanti;
- c) promuovere con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche, la pratica del tennis e delle altre attività sportive a carattere dilettantistico, ricreativo e culturale, secondo le norme della F.I.T. e degli altri eventuali Enti o federazioni a cui aderisce e dei quali accetta Statuto e Regolamento;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) indire corsi di avviamento agli sports, all'attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3 – Soci. Ammissione all'Associazione. Quote sociali.

La società è composta dai soci, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente statuto e dalle normative vigenti.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda;
- b) accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo;
- c) pagamento delle quote sociali;
- d) accettazione senza riserve dello Statuto e del Regolamento.

I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia; le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo;

Le quote sociali non sono cumulabile e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 4 – Variazioni quote sociali

Le quote annuali potranno essere variate in più o in meno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5 – Cessazioni di appartenenza all'Associazione

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni prima della chiusura dell'anno sociale;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
- c) per radiazione pronunciata dal C.D. per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale
- b) Presidente;
- e) Consiglio Direttivo;
- d) Collegio dei revisori.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, una volta l'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (fissata al 31 dicembre di ogni anno) per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale secondo i punti previsti all'ordine del giorno. Elege il Presidente, il C.D. e i Revisori dei Conti, approva i bilanci e dà le direttive per l'attività futura.

Può essere convocata in sede straordinaria dal C.D. ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e/o può essere convocata su domanda scritta di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione e l'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso presso la bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti il Segretario, che redigerà il processo verbale,

e due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constare attraverso i dati fornitigli dalla segreteria il diritto dei soci di intervento all'Assemblea.

I soci con età inferiore a diciotto anni partecipano all'Assemblea senza diritto al voto.

Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti. I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 8 – Eleggibilità alle cariche sociali

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore a diciotto anni compiuti. I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire altra carica sociale. Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno la durata di tre anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 9 – Consiglio direttivo

Il C.D. è composto dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea. Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro Consiglieri o del Collegio dei Revisori. La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti.

Quando venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

Compiti del Consiglio sono:

- a) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea:
- b) adottare i provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione a termine fino ad un massimo di un anno, radiazione);
- c) nominare il V. Presidente, il Segretario, il Cassiere ed assegnare altri incarichi:
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) fissare le quote sociali
- f) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione e stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- g) amministrare il patrimonio sociale, gestire l'associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al C.D.

Art. 12 – Il Vicepresidente

Il C.D. nomina a maggioranza di voti il V. Presidente, scegliendolo fra i Suoi componenti. Il V. Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 13 – Il Segretario e il Cassiere

Il Segretario è nominato dal C.D. fra i suoi componenti. Dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione, dirige l'amministrazione sociale.

Il Cassiere è incaricato della esazione delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre revisori di cui uno è il Presidente. Vengono nominati dall'Assemblea Generale. Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci, in genere, secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.

Art. 15 – Fondo Comune. Entrate

Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Art. 16 – Rendiconto consuntivo

Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in:

- a) situazione patrimoniale;
- b) rendiconto di gestione.

Il rendiconto di gestione sarà presentato all'approvazione della Assemblea accompagnato dalla relazione finanziaria e da quella del Collegio dei Revisori. Lo stesso deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Il rendiconto, regolarmente approvato, dovrà essere tenuto e conservato e deve restare affisso presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferisce.

Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

Art. 17 – Reinvestimento degli avanzi di amministrazione

Le eventuali plusvalenze di gestione dovranno essere reinvestite per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Modifica dello statuto

Lo Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea Generale, su proposta del C.D. o di almeno 2/3 dei soci.

Art. 19 – Scioglimento. Indisponibilità del patrimonio

Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria della Assemblea Generale, e sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno 2/3 di soci votanti. In tale ipotesi è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Richiamo normativo

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi vigenti.